

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIONCAMERE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO E TUTELA DEI CONSUMATORI DEL 12 OTTOBRE 2012

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Claudio Gagliardi nato a Roma (RM), il 5 Febbraio 1959, cod. fis. GGLCLD59B05H501L

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di Lucca in seguito denominata "Camera", avente sede legale in Lucca, rappresentata dalla Dr.ssa Alessandra Bruni in qualità di dirigente dell'area anagrafico-amministrativa e di regolazione del mercato, per ciò delegata (Delibera CCIAA di Lucca n.4 del 27 gennaio 2010) nata a Terni il 28/08/1963, cod. fis. BRNLSN63M68L117H

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- il Regolamento Comunitario n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati Membri ed alla Commissione;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010 ha individuato, ai sensi dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, iniziative a favore dei consumatori, prevedendo all'articolo 5, comma 1, che *“per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 3.800.000,00”* (di seguito Decreto);
- il suddetto Decreto stabilisce, all'articolo 5, comma 2, che per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare convenzioni con una serie di enti ed organismi pubblici, tra cui l'Unione italiana delle Camere di commercio, con le quali disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate”;
- la predetta Direzione Generale, nel valutare positivamente sia la collaborazione con Unioncamere sul tema della vigilanza del mercato sia il forte impegno delle Camere di commercio nell'ambito del Protocollo di intesa del 26 giugno 2009, ha proposto ad Unioncamere di siglare un nuovo Protocollo di intesa per dare continuità alle azioni di rafforzamento del mercato già avviate con l'iniziativa precedente;
- il Comitato esecutivo di Unioncamere, con delibera n. 83 del 26/09/2012, ha approvato i contenuti del Protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e ha dato mandato al Segretario Generale di sottoscriverne il testo con il Ministero dello sviluppo economico;
- l'11 ottobre 2012, in attuazione del Decreto, le Parti ha siglato il Protocollo di intesa, che definisce le macro linee di intervento – suddivise in attività generali e attività di controllo – la quantificazione delle risorse disponibili – pari ad euro 3.600.000,00 – e le modalità di rendicontazione;
- per la definizione analitica delle linee di intervento il Protocollo di intesa rinvia alla elaborazione di uno o più piani esecutivi. In data 22 febbraio 2013 Unioncamere ha proposto al Ministero un primo piano esecutivo per lo svolgimento delle attività di stretta competenza del sistema camerale e su cui il Ministero ha espresso pieno consenso con nota del 26 febbraio 2013;

- Il suddetto piano esecutivo prevede, tra l'altro, che Unioncamere elabori e trasmetta agli Enti camerali uno schema di Convenzione per aderire al Protocollo di intesa, concordando: la tipologia e la portata dell'impegno che ogni Camera di commercio intende assumere nell'ambito dell'accordo; l'entità delle risorse da trasferire, le modalità di rendicontazione delle stesse e gli obblighi di monitoraggio periodico delle attività nei confronti di Unioncamere;
- l'adesione delle Camere di commercio all'iniziativa ha come finalità quella di potenziare le competenze affidate agli Enti camerali con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, quindi, valorizzarne il ruolo nel quadro nazionale degli interventi di regolazione del mercato, a garanzia della concorrenza leale e della tutela del consumatore;

TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Generalità

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti, mediante la presente Convenzione, definiscono i rispettivi impegni per la realizzazione del Protocollo di intesa.

Articolo 3 – Attività generali

1. Unioncamere, anche per il tramite del strutture che operano in regime in house e di altri soggetti qualificati del sistema camerale, realizza per la Camera di commercio attività di carattere generale finalizzate allo svolgimento della vigilanza del mercato e di seguito elencate:
 - a. Assistenza tecnico-giuridica al personale camerale**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di Commercio un servizio di assistenza in *back office* per la durata del Protocollo di intesa. Il servizio di assistenza viene erogato attraverso personale esperto mediante messa a disposizione di un servizio di posta elettronica dedicato (vigilanzamercato@unioncamere.it);
 - b. Procedure operative per lo svolgimento della vigilanza del mercato**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, aggiorna e mette a disposizione della Camera di commercio le procedure operative già realizzate nell'ambito del Protocollo di intesa del 26 giugno 2009.
Unioncamere, d'intesa con il Ministero, elabora eventuali ulteriori procedure operative che si rendano necessarie per la piena attuazione del Protocollo di intesa.
 - c. Campione di imprese da sottoporre a vigilanza**

Unioncamere, in collaborazione e su indicazione del Ministero, aggiorna il campione di imprese da sottoporre a vigilanza e già predisposto nell'ambito del Protocollo di intesa del 26 giugno 2009.
Unioncamere, in collaborazione e su specifica indicazione del Ministero, elabora un campione di imprese da sottoporre a vigilanza per i settori previsti nel Protocollo di intesa del 12 ottobre 2012 e che non sono stati oggetto di precedente elaborazione. Per questi ultimi settori, il campione viene effettuato sulla base delle modalità di campionamento stabilite dal Ministero.
 - d. Aggiornamento del sistema informativo VIMER**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio il sistema informativo VIMER per la gestione delle attività di controllo e provvede ai necessari aggiornamenti.
La Camera di commercio si impegna ad utilizzare il sistema informativo VIMER, anche allo scopo di consentire ad Unioncamere di predisporre periodici rendiconti delle attività svolte.
 - e. Formazione del personale camerale**

Unioncamere si impegna ad organizzare corsi di formazione sui temi del Protocollo di intesa sia in presenza che in modalità a distanza.
La formazione è destinata al personale incardinato nei seguenti uffici:
 - ufficio vigilanza del mercato

- ufficio metrico
- ufficio sanzioni

e riguarda i settori sotto indicati:

- sicurezza prodotti
- etichettatura dei prodotti connessi all'uso di energia
- etichettatura dei prodotti tessili
- etichettatura dei prodotti calzaturieri
- metrologia legale
- sanzioni amministrative
- manifestazioni a premio

La formazione di base è diretta al personale camerale che non ne abbia già usufruito nell'ambito del Protocollo di intesa del 26 giugno 2009.

I corsi di approfondimento sono rivolti al personale camerale degli uffici interessati dalla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a partecipare alle sessioni di formazione sostenendo i soli costi del personale impegnato ed i relativi oneri di missione e/o i costi di connessione telematica per le attività di formazione a distanza.

La partecipazione del personale della Camera di commercio è indicativamente pari a complessive ___ giornate di formazione.

Articolo 4 – Attività di vigilanza

1. La Camera si impegna a realizzare le attività di vigilanza nella misura stabilita nell'allegato n. 1 alla presente Convenzione.
2. Le attività di vigilanza di cui alla presente Convenzione riguardano i seguenti settori:
 - a. sicurezza prodotti**
 - prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)
 - giocattoli
 - dispositivi di protezione individuale di I categoria
 - prodotti di cui al Codice del Consumo
 - b. prodotti connessi all'uso di energia**
 - c. prodotti non alimentari**
 - etichettatura dei prodotti tessili
 - etichettatura dei prodotti calzaturieri
 - d. metrologia legale**
 - vigilanza sul mercato
 - controlli casuali sugli strumenti nazionali, NAWI e MID
 - vigilanza sugli strumenti nazionali e NAWI verificati dai Laboratori autorizzati allo svolgimento della verifica periodica
 - vigilanza sugli strumenti MID verificati dai Laboratori autorizzati allo svolgimento della verifica periodica in base ai Regolamenti attuativi della Direttiva MID
 - vigilanza sui centri tecnici autorizzati ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico per i tachigrafi digitali e analogici
 - vigilanza sui preimballaggi
 - saggio dei metalli preziosi
3. L'attività di vigilanza viene realizzata dalla Camera di commercio mediante svolgimento delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) controllo visivo formale**
 - b) controllo documentale**

Tale controllo viene affidato dalla Camera ad un organismo notificato preferibilmente che abbia aderito alla convenzione quadro con Unioncamere, a decorrere dalla stipula della stessa.

c) analisi di campione ai sensi dell'art. 15 L. n. 689/81 s.m.i.

Per la sicurezza dei prodotti, l'analisi di campione e il controllo documentale vengono affidati dalla Camera ad un organismo notificato, che preferibilmente che abbia aderito alla convenzione quadro, a decorrere dalla stipula della stessa. Per la metrologia legale, la Camera affida le analisi di campione ad un Laboratorio accreditato per la taratura e prova conformemente alla norma UNI EN 17025.

4. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la Camera di commercio si impegna ad utilizzare le procedure operative previste nell'ambito del Protocollo di intesa ed elaborate da Unioncamere d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 5 – Spese relative all'attività di vigilanza

1. Controlli visivi e documentali.

Le spese per i controlli visivi e documentali sono coperte nella misura definita nella tabella sottostante.

Ambito di intervento	Ambito di intervento specifico	Costo del controllo visivo da parte della Camera di commercio *	Costo del controllo documentale da parte del Laboratorio
Prodotti connessi all'uso di energia	etichettatura	€ 352	
Prodotti non alimentari	Etichettatura tessili	€ 352	
	Etichettatura calzature	€ 352	
Sicurezza prodotti	Prodotti elettrici	€ 352	€ 200
	Compatibilità elettromagnetica	€ 352	€ 200
	Giocattoli	€ 352	€ 200
	DPI	€ 352	€ 200
	Sicurezza prodotti	€ 352	
Metrologia	Vigilanza sul mercato	€ 352	
	Controlli casuali sugli strumenti nazionali, NAWI e MID	€ 352	
	Vigilanza sugli strumenti nazionali e NAWI verificati dai laboratori autorizzati allo svolgimento della verifica periodica	€ 352	
	vigilanza sugli strumenti MID verificati dai Laboratori autorizzati allo svolgimento della verifica periodica in base ai Regolamenti attuativi della Direttiva MID	€ 352	
	Tachigrafi digitali e analogici	€ 352	
	preimballaggi	€ 150	
	Saggio metalli preziosi	€ 192	

* Per la sicurezza dei prodotti, etichettatura dei prodotti tessili e calzaturieri, ad ogni ispezione devono corrispondere mediamente il controllo visivo formale su n. 10 prodotti.

Per la metrologia legale, ad ogni ispezione devono corrispondere mediamente il controllo su n. 2 strumenti di misura.

2. Analisi di campione

Le spese relative alle analisi di campione sono rendicontate al costo effettivo e comprendono anche i costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti e il trasporto/spedizione.

3. Rimborso complessivo

Il rimborso complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio per l'attività di controllo è pari a euro **5666**, di cui euro **1210** è assegnato per l'esecuzione delle analisi di campione (che comprende anche l'acquisto dei prodotti e il trasporto/spedizione).

Sono sottoposti a rimborso i controlli effettuati a partire dal 1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2014.

Articolo 6 – Riserva del Ministero dello Sviluppo Economico sulle attività di vigilanza

Il Ministero, in attuazione dell'art. 2 ultima interlinea del Protocollo di intesa, si riserva di richiedere alla Camera quali controlli effettuare prioritariamente, anche in deroga agli elenchi dei controlli e ai criteri di campionamento concordati, in relazione alle esigenze connesse alle procedure di propria competenza, a denunce o segnalazioni ricevute dal Ministero stesso ovvero eventuali intese di collaborazione intercorse fra il Ministero ed altre autorità di controllo.

La Camera, in aggiunta ai controlli previsti dalla presente convenzione, si rende pertanto disponibile ad eseguire tali controlli, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate, che si aggiunge al budget assegnato alla Camera.

Articolo 7 – Manifestazioni a premio

L'Unioncamere provvede alla implementazione di ulteriori funzioni del sistema informativo PREMA ON LINE che consentono di creare un sistema di comunicazione tra le Camere di commercio e il competente ufficio del Ministero per agevolare anche la segnalazione di comportamenti lesivi della fede pubblica.

Articolo 8 – Modalità di trasferimento delle risorse

Il versamento delle somme da Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico a Unioncamere.

Art. 9 – Rendicontazione delle attività

La Camera di commercio si impegna a registrare nei sistemi informativi VIMER ed EUREKA i controlli effettuati e le iniziative territoriali realizzate, avendo cura di osservare la seguente tempistica:

- 1° registrazione entro il 30 giugno 2013
- 2° registrazione entro il 31 dicembre 2013
- 3° registrazione entro il 30 giugno 2014

Entro il 15 gennaio 2015 la Camera si impegna inoltre a trasmettere mediante PEC la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute e documentate mediante attestazioni di avvenuto pagamento.

Unioncamere si impegna, con la medesima tempistica, ad estrarre i dati attinenti sia ai controlli che alla partecipazione della Camera alla formazione ed elabora le relazioni di andamento da trasmettere al Ministero.

Articolo 10 – Modifiche alla convenzione tra Unioncamere e la Camera

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati a Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Articolo 11 – Modifiche al Protocollo di intesa tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al Protocollo di intesa potranno comportare modifiche alla presente Convenzione.

Articolo 12 - Durata delle attività

La presente Convenzione decorre a partire dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2014, salvo proroga. La Camera di commercio si impegna a completare le attività e a garantire l'erogazione dei servizi entro tale termine.

Articolo 13 – Referenti

La Camera di commercio individua uno o più referenti per l'attuazione della convenzione.

Li,

PER L'UNIONCAMERE

PER LA CAMERA

All. 1 – Obiettivi di vigilanza

Ambito	n. ispezioni	n. prodotti sottoposti a controllo fisico	n. prodotti sottoposti a controllo documentale	n. prodotti sottoposti a prova laboratorio
Sicurezza prodotti				
prodotti elettrici	1	10		
giocattoli	2	20	1	1
dispositivi di protezione individuale di I cat.				
prodotti Codice di consumo				
Prodotti connessi all'uso di energia				
Metrologia legale				
vigilanza sul mercato	1	3		
controlli casuali sugli strumenti nazionali, NAWI e MID	3	6		
vigilanza sugli strumenti nazionali e NAWI verificati dai Laboratori	2	2		
vigilanza sugli strumenti MID verificati dai Laboratori	2	2		
vigilanza sui centri tecnici				
vigilanza sui preimballaggi				
saggio dei metalli preziosi	2	20		2
Prodotti non alimentari				
etichettatura dei prodotti tessili				
etichettatura dei prodotti calzaturieri				
Totale complessivo	13	63	1	3